



# COMUNE DI ALCAMO

Provincia di Trapani

\*\*\*\*\*

## REGOLAMENTO COMUNALE

**Per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere e parrucchiere per uomo o donna.**

Titolo I

Disposizioni Generali

### ART. 1

Oggetto del regolamento

1) Il presente regolamento disciplina le attività di barbiere, parrucchiere e parrucchiere per uomo o donna in tutto il territorio comunale in luogo pubblico o privato, viste la Legge 14 Febbraio 1963, n. 161, la Legge 23 Dicembre 1970, n. 1142 e la Legge 08 Agosto 1985, n.443.

2) Sono assoggettate al presente regolamento le prestazioni svolte, sia come imprese individuali sia in forma societaria di persone o di capitali, in pubblico locale o in locale annesso alla propria abitazione, in alberghi, palestre, clubs, circoli privati, ricoveri per anziani, istituti di estetica, profumeria o qualsiasi altro luogo anche a titolo gratuito od in connessione con iniziative promozionali di prodotti destinati ad uso estetico.

### ART. 2

Modalità di esercizio

1) Le attività di barbiere, parrucchiere e parrucchiere per uomo o donna possono essere svolte con l'attuazione di tecniche manuali che non implicano prestazioni di carattere medico - curativo - sanitario, parasanitario e regolamentate da apposita normativa.

### ART. 3

Forma giuridica

1) Le attività di barbiere, parrucchiere e parrucchiere per uomo o donna possono essere esercitate nelle forme di impresa individuale o di società di persona o di capitale, secondo quanto previsto dalla Legge 14 Febbraio 1963, n. 161, modificata dalla Legge 23 Dicembre 1970 n. 1142, nonché dalla Legge 8 Agosto 1985, n.443.

2) E' tassativamente vietato l'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere e parrucchiere per uomo o donna in forma ambulante o di posteggio.

3) Le attività in oggetto possono essere svolte presso il domicilio dell'esercente in possesso della necessaria autorizzazione, a condizione che i locali utilizzati dispongano dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di igiene, sanità e sicurezza.

4) L'esercizio delle attività presso il luogo designato dal committente è ammesso in caso di malattia del committente medesimo, ovvero di impossibilità fisica alla deambulazione, senilità avanzata o altre forme di impedimento; le relative prestazioni debbono essere assicurate dal titolare

dell'attività autorizzato a esercitare in sede fissa o da un suo addetto, all'uopo incaricato, in possesso dei requisiti di professionalità richiesti dall'art. 2 della legge 1142/70.

5) Alle medesime condizioni è ammesso l'esercizio delle attività a favore di persone impegnate nei settori dello sport, della moda o dello spettacolo anche presso strutture mobili nel rispetto delle normative sanitarie e previa acquisizione del relativo nulla osta.

## Titolo II Programmazione delle Attività

### **ART.4** Modalità di programmazione

1) Le autorizzazioni all'esercizio dell'attività di barbiere, parrucchiere e parrucchiere per uomo o donna sono assentite in conformità al programma comunale.

2) La programmazione delle attività di che trattasi ha lo scopo di conseguire una equilibrata distribuzione nel territorio comunale dei relativi esercizi.

3) Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1) si tiene conto della distanza minima tra un esercizio e l'altro.

4) Per addetti si intendono tutti coloro che partecipano manualmente all'esercizio dell'attività, anche se non risultano intestatari della relativa autorizzazione.

### **ART. 5** Distribuzione degli esercizi a livello territoriale

1) Nei casi di nuova concessione o trasferimento la distanza tra due esercizi dello stesso tipo non può essere inferiore a metri 100.

2) Nel caso di trasferimento dell'esercizio in sede di proprietà, posseduta alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la distanza con gli altri esercizi vicini, non deve essere considerata.

3) La distanza tra due esercizi, calcolata in metri, viene misurata seguendo il percorso pedonale più breve.

4) Per l'autorizzazione all'esercizio di attività plurime si tiene conto anche dei criteri stabiliti allo stesso fine dal regolamento per le singole attività.

5) Le attività di cui al presente regolamento possono essere svolte anche unitamente tra loro e congiuntamente all'attività di estetista e mestieri affini solo in forma di impresa esercitata nella medesima sede ovvero mediante una delle forme di società previste dal secondo comma dell'art. 3 della legge 8 Agosto 1985, n. 443. In tal caso i singoli soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività.

6) I barbieri e i parrucchieri nell'esercizio della loro attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente, per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

7) L'accertamento della distanza è affidato agli Organi di Polizia Municipale.

### **ART. 6** Caratteristiche e destinazione d'uso dei locali

1) Le attività di cui al presente regolamento possono essere svolte congiuntamente in locali all'uopo destinati, separati per attività.

2) I locali impiegati per l'esercizio delle attività debbono essere destinati all'attività artigianale e disporre delle caratteristiche indicate dall'art.20 del presente regolamento.

3) Qualora l'attività sia svolta presso il domicilio dell'esercente, i locali ed i servizi debbono disporre delle caratteristiche indicate al comma 2 ed essere dotati, inoltre, di servizi igienici separati da quelli adibiti a civile abitazione; debbono essere, altresì, consentiti i controlli previsti da parte delle competenti autorità e rispettate tutte le norme che disciplinano l'esercizio della medesima attività.

Titolo III  
Norme per il rilascio dell'autorizzazione  
e l'esercizio dell'attività

**ART.7**

Autorizzazione all'esercizio dell'attività

1) L'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere e parrucchiere per uomo o donna, è subordinato al possesso dell'autorizzazione comunale di cui all'art. 1 e 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificato dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142.

**ART.8**

Requisiti

- 1) I requisiti richiesti per l'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere e parrucchiere per uomo o donna sono i seguenti :
- a) qualificazione professionale del titolare, nonché dei soci e dei dipendenti adibiti professionalmente all'esercizio dell'attività, conseguita in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 2 della legge n.1142/70;
  - b) iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, se trattasi di attività gestita in forma societaria avente i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n.443;
  - c) iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio, nel caso di società non artigiana;
  - d) idoneità sanitaria del personale addetto, ivi compreso il titolare, ai sensi delle disposizioni vigenti;
  - e) idoneità sotto il profilo igienico-sanitario dei locali e delle attrezzature impiegate.
- 2) Non costituiscono titolo di riconoscimento della qualificazione professionale gli attestati o diplomi rilasciati a seguito di frequenza di corsi di scuole professionali che non siano stati espressamente autorizzati o riconosciuti dagli organi dello Stato o delle Regioni.

**ART.9**

Domanda di autorizzazione

- 1) La richiesta di autorizzazione all'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere e parrucchiere per uomo o donna deve essere presentata al Comune con domanda in carta legale indirizzata al Dirigente del Settore, nella quale debbono essere dichiarati:
- dati anagrafici, codice fiscale e partita IVA del richiedente;
  - attività che si intende esercitare ;
  - ragione sociale della ditta;
  - ubicazione dell'esercizio;
  - superficie destinata all'esercizio dell'attività, numero posti di lavoro ed eventuali cabine previste dall'art.20, comma 1, lett. b, del presente regolamento;
  - dichiarazione circa il conferimento dei rifiuti speciali con indicazione della quantità e qualità prodotta o presunta o copia autenticata di eventuale convenzione;
  - dichiarazione di non inquinamento acustico, idrico e atmosferico e/o eventuali misure adottate per l'abbattimento degli stessi;
  - dichiarazione sul numero dei dipendenti impiegati o previsti per l'esercizio dell'attività;
  - dichiarazione di iscrizione al Registro delle Imprese, se trattasi di attività gestita in forma societaria;
  - Il richiedente deve inoltre dichiarare sotto la propria responsabilità la qualifica professionale.
- 2) Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata la seguente documentazione:
- certificazione relativa alla qualifica professionale del richiedente e di tutti i soci e dipendenti che esercitano professionalmente l'attività, nonché del direttore, nel caso di società non artigiana;
  - copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto della società depositati presso il registro delle imprese;

- certificato d'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane da produrre entro 90 gg. dal rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune;
  - planimetria dei locali in scala 1:100 con ivi apposto timbro di conformità allo stato dei luoghi ed al progetto;
  - certificato di destinazione d'uso dei locali;
  - certificato di agibilità dei locali o perizia giurata di un tecnico abilitato per i locali di costruzione antecedente l'anno 1934;
  - relazione tecnica con sommaria descrizione dei locali, degli impianti, delle attrezzature delle strumentazioni;
  - relazione tecnica relativa all'impianto elettrico con riferimento alle vigenti normative C.E.E;
  - certificazione relativa all'idoneità sanitaria del personale addetto.
- 3) Nel caso di impresa individuale l'autorizzazione deve essere richiesta dal titolare della stessa in possesso della qualificazione professionale prevista dall'art.2 della legge n.1142/70;
  - 4) Qualora l'autorizzazione sia richiesta da impresa gestita in forma societaria, la relativa domanda deve essere presentata dal legale rappresentante della società.

### **ART. 10**

#### Criteria di valutazione

- 1) Le domande di richiesta di autorizzazione amministrative vengono esaminate seguendo l'ordine cronologico di presentazione all'ufficio del protocollo del comune; nel caso in cui la documentazione prescritta dall'art. 9, comma 2, fosse incompleta, viene presa in considerazione la data di presentazione della documentazione mancante.
- 2) Nella valutazione delle domande il Dirigente, tiene conto dei criteri fissati per la distribuzione territoriale degli esercizi e cioè della distanza minima tra gli esercizi artigianali della stessa tipologia.
- 3) Al requisito della distanza minima è possibile derogare, qualora si tratti dell'insediamento di una o più attività disciplinate dal presente regolamento, all'interno di concentrazione di esercizi affini (estetista, parrucchiere etc.) già esistente.
- 4) Si definisce concentrazione di esercizi "l'esercizio di attività plurime svolte in locali all'uopo destinati e separati per attività".

### **ART.11**

#### Trasferimento della sede

- 1) Nel caso in cui il titolare dell'esercizio intende trasferire la sede dell'attività in un'altra località del territorio comunale, la relativa domanda in carta legale, deve essere indirizzata al Sindaco nel rispetto delle modalità previste dall'art. 9.
- 2) Non sono trasferibili in altra sede gli esercizi autorizzati in luoghi di degenza e cura, alberghi, clubs, ecc.
- 3) In caso di sfratto esecutivo per finita locazione, di calamità naturali, di gravi motivi e negli altri casi di comprovata necessità ed urgenza il Dirigente del Settore, può autorizzare il trasferimento in deroga a quanto previsto dalle norme sulla distanze tra esercizi. Tale provvedimento dovrà avere carattere temporaneo e non può andare oltre il limite temporale di un anno.
- 4) Il provvedimento autorizzatorio viene assunto dal Dirigente, in tutti i casi di trasferimento di sede, con le modalità stabilite dall'art.12.

### **ART.12**

#### Rilascio dell'autorizzazione

- 1) Il provvedimento autorizzatorio è rilasciato dal Dirigente, previo accertamento del possesso dei requisiti di cui all'art. 8, della destinazione d'uso dei locali e acquisizione della certificazione antimafia, entro il termine di 60 giorni dalla data fissata dall'art.9.
- 2) Il termine di 60 giorni di cui al comma 1 è interrotto da eventuali richieste di documentazione o certificazione necessaria ai fini del rilascio dell'autorizzazione.
- 3) L'autorizzazione è valida per l'intestatario e per i locali.

- 4) Il provvedimento del Dirigente ha carattere definitivo.
- 5) La mancata comunicazione entro i termini richiamati al comma 1, vale come accoglimento della domanda.

Dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione il Dirigente provvede ad informare:

- la C.C.I.A.A. di Trapani;
- l'ufficio igiene pubblica dell'Unità Sanitaria Locale;
- l'ufficio Tributi del Comune;
- il comando di Polizia Municipale.

#### **ART.13**

##### Inizio dell'attività

1) L'effettivo inizio dell'attività è subordinato al conseguimento dell'autorizzazione di cui all'art.12.

2) L'autorizzazione deve essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta dei funzionari e degli agenti della forza pubblica e di quelli preposti al controllo sanitario.

3) Nel caso in cui l'attività di barbiere, parrucchiere e parrucchiere per uomo o donna è esercitata presso uno degli enti indicati all'art.1, comma 2 o presso la sede designata dal committente, il titolare o il personale da esso incaricato deve recare con se copia dell'autorizzazione per in grado di esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

#### **ART.14**

##### Modifiche ai locali

1) Ogni modifica sostanziale da apportare ai locali, rispetto a quanto previsto nel provvedimento autorizzatorio, deve essere notificata al Comune con istanza legale indirizzata al Dirigente del Settore Promozione Economica e Attività Produttive, opportunamente documentata.

2) L'eventuale riduzione della superficie destinata all'esercizio dell'attività è ritenuta ammissibile nei limiti fissati dall'art.20 del presente regolamento.

3) Il relativo provvedimento viene assunto dal Dirigente del Settore S. E. previo nulla osta dell'Unità Sanitaria Locale competente per territorio.

#### **ART.15**

##### Cessazione dell'attività

1) In caso di cessazione dell'attività il titolare dell'esercizio è tenuto a restituire al Comune il provvedimento autorizzatorio entro 10 giorni.

#### **ART.16**

##### Cambio della titolarità

Al fine di potere subentrare al titolare nell'esercizio dell'attività di barbiere parrucchiere e parrucchiere per uomo o donna, l'interessato deve inviare al Comune apposita richiesta in carta legale, indirizzata al Dirigente del Settore nella quale debbono essere dichiarati:

- dati anagrafici, codice fiscale e partita IVA del richiedente;
- ragione sociale della ditta;
- ubicazione dell'esercizio;
- di non avere apportato alcuna modifica ai locali precedentemente autorizzati;
- dichiarazione dei posti di lavoro ed eventuali cabine di estetica;
- dichiarazione circa il conferimento dei rifiuti speciali con indicazione della quantità e qualità prodotta o presunta o copia autenticata di eventuale convenzione;
- dichiarazione di non inquinamento acustico, idrico e atmosferico e/o eventuali misure adottate per l'abbattimento degli stessi;
- dichiarazione sul numero dei dipendenti impiegati o previsti per l'esercizio dell'attività;
- dichiarazione d'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane o al Registro delle Imprese se trattasi di attività gestita in forma societaria;
- Il richiedente deve inoltre allegare all'istanza la seguente documentazione:
  - attestato relativo alla qualificazione professionale posseduta;
  - copia del contratto di cessione dell'azienda nelle forme previste;
  - l'autorizzazione amministrativa del cedente, in originale;

-certificazione relativa all'idoneità sanitaria del personale addetto;  
-copia dell'atto costitutivo e dello statuto della società depositati presso il Registro delle Imprese;  
-certificato d'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane o al Registro delle Imprese se trattasi di attività gestita in forma societaria;  
-certificazione relativa alla qualifica professionale del richiedente nel caso di ditta individuale, e di tutti i soci e dipendenti che esercitano professionalmente l'attività, nonché del direttore, nel caso di società non artigiana;

2) L'istanza di subingresso non dovrà essere corredata di planimetria, relazione tecnica dei locali e relazione relativa all'impianto elettrico ( adeguamento normativa C.E.E. ), quando essa è riferita ad una attività esercitata presso un locale già destinato urbanisticamente ad uso artigianale, e la documentazione comprovante tale destinazione si trova presso il Settore Promozione Economica ed Attività Produttive; in caso contrario tale documentazione dovrà essere allegata all'istanza;

3) Nel caso in cui il subentrante chieda al Comune, contestualmente, il trasferimento dell'esercizio, la relativa domanda, dovrà essere accompagnata dalla prescritta documentazione.

4) Nei casi di invalidità permanente, di decesso o di intervenuta sentenza che dichiarare l'interdizione o l'inabilitazione del titolare, gli aventi diritto indicati dall'art.5, comma 3, della legge 8 agosto 1985, n. 443, possono acquisire la titolarità dell'autorizzazione per il periodo ed alle condizioni stabilite dalla stessa legge n.443/85, a condizione che l'esercizio dell'attività sia affidata a persone in possesso dei necessari requisiti di professionalità.

5) L'autorizzazione decade al termine del periodo previsto dalla legge n. 443/85, qualora gli aventi diritto non comprovino il possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art 2. della legge n.1142/70.

#### **ART.17**

##### Sospensione dell'autorizzazione

1) Il Dirigente del Settore, accertata la mancanza o la perdita di uno o più requisiti o l'inosservanza delle prescrizioni eventualmente stabilite al momento del rilascio dell'autorizzazione, previa diffida, può sospendere l'autorizzazione ai sensi della Legge Regionale n. 35/91, art.45 comma 1; analogo provvedimento può essere assunto per violazione delle altre disposizioni vigenti in materia.

2) Il provvedimento di sospensione indica le prescrizioni da seguire ed il periodo massimo, comunque non superiore a 180 giorni dalla notifica della sospensione, entro cui il titolare dell'esercizio è tenuto ad ottemperare.

3) Il titolare dell'autorizzazione può chiedere al Dirigente, per gravi motivi, la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a 6 mesi. Eventuali proroghe possono essere concesse dal Dirigente.

4) Nel periodo di sospensione dell'attività, l'autorizzazione deve essere depositata presso il comune.

#### **ART. 18**

##### Revoca dell'autorizzazione

1) Il Dirigente può disporre con provvedimento motivato la revoca dell'autorizzazione qualora:

- a) l'attività non abbia avuto inizio entro 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione;
- b) il titolare dell'esercizio sospende l'attività senza preventiva autorizzazione, per un periodo superiore a 60 giorni;
- c) l'attività sia svolta in contrasto con le disposizioni contenute nella legge 1142/70, nella Legge Regionale n. 35/91 e nel presente regolamento;
- d) siano venuti a mancare i requisiti oggettivi che ne hanno consentito il rilascio;
- e) il titolare dell'esercizio non ottemperi alle prescrizioni del Dirigente nel provvedimento di sospensione.

2) Il Dirigente del Settore Promozione Economica ed Attività Produttive a seguito di motivata

richiesta, avanzata dal titolare dell'esercizio, può concedere la proroga dei termini indicati al comma 1, lettera a), b), ed e), per un periodo massimo di 6 mesi; eventuali proroghe per periodi superiori possono essere concesse dal Dirigente per cause di forza maggiore o per gravi motivi.

3) La sospensione dell'attività per gravi motivi di salute o per cause di forza maggiore accertati con relativa certificazione, non comporta la revoca dell'autorizzazione.

4) Il provvedimento di revoca adottato dal Dirigente è notificato all'interessato a mezzo di messo comunale.

#### **ART. 19**

##### Attività di vendita al dettaglio

1) Le imprese autorizzate alla vendita di prodotti per barbiere e parrucchiere in base alla L.R. n. 28/99, possono esercitare l'attività di barbiere e/o parrucchiere per uomo e donna a condizione che adeguino detta attività alle disposizioni di cui all'art.8 del presente regolamento e che gli addetti allo svolgimento delle relative prestazioni siano in possesso dei requisiti di professionali previsti dall'art. 2 della legge 1142/70. Per tali imprese non sussiste l'obbligo dell'iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane.

#### Titolo IV

##### Norme igienico sanitarie e di sicurezza

#### **ART .20**

##### Requisiti igienico-sanitari e di sicurezza dei locali e delle attrezzature

1) Nei locali da adibire all'esercizio delle attività di cui al presente regolamento, esclusi i locali accessori ( ingressi, servizi, ripostigli, sale di attesa), sono fissati le seguenti superfici minime:

a)- mq. 10 per un solo posto di lavoro, mq.4 in più per ogni altro posto di lavoro oltre il primo. Si definisce " posto di lavoro " ogni poltrona davanti allo specchio;

b)- mq. 5 per una cabina. Si definisce " cabina " l'ambiente ricavato all'interno degli esercizi per l'attività di barbiere, parrucchiere e parrucchiere per uomo o donna nel quale vengono svolte le attività di manicure e pedicure estetico. Non c'è obbligo di cabina, se nell'esercizio non vengono espletate le attività primarie di manicure e pedicure.

2) I locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente regolamento devono avere un'altezza non inferiore a metri 2,70 e superficie finestra non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento. Se la superficie illuminante è la porta a vetri, essa dovrà essere dotata di idonea apertura a wasistas, ovvero il locale deve essere munito di idoneo sistema di areazione.

3) Nei locali ad uso dell'esercizio ed in quelli accessori ( ingressi, servizi, ripostigli e sale di attesa) i pavimenti e le pareti fino ad un'altezza di m.1,80 devono essere rivestiti con materiale impermeabile e lavabile che consenta la pulizia o la disinfestazione più completa.

4) Per i locali da adibire all'esercizio delle attività in oggetto è necessaria la dotazione di una idonea ed apposita sala di attesa, o comunque, di una area di attesa distante dal più vicino posto di lavoro almeno m.2,50.

5) Nei locali di lavoro devono esistere i lavandini fissi in maiolica o materiale similare dotati di acqua corrente potabile, calda e fredda, per l'uso diretto dell'attività, i lavandini devono essere dotati di adatto sistema di smaltimento delle acque di rifiuto.

6) Gli esercizi nei quali si depositano solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di retro bottega o, comunque, di appositi recipienti, ed essere adeguatamente aerati per un facile e rapido cambio di area.

7) Ogni esercizio deve essere provvisto di idoneo servizio igienico munito di antilatrina, con le caratteristiche previste dalle norme vigenti in materia.

8) Tutti gli esercizi dove vengono svolte le attività disciplinate dal presente regolamento devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e di un armadio con sportelli per quella pulita nonché di un recipiente pure chiudibile, lavabile e

disinfettabile per la raccolta delle immondizie.

9) Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e di biancheria in quantità sufficiente onde potere essere ricambiata ad ogni servizio, di rasoi con lame monouso, di forbici, pennelli ed accessori in proporzione all'importanza dell'esercizio stesso e al numero dei posti di lavoro, nonché di un armadietto contenente materiale per il pronto soccorso.

10) Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera e una periodica disinfezione. Gli esercizi devono essere forniti di sedili rivestiti di materiale lavabile.

11) Al titolare dell'autorizzazione incombono l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche:

- l'esercizio ed i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente;

- i rasoi con lame monouso e gli altri ferri taglienti del mestiere devono essere sempre tenuti accuratamente puliti, e prima dell'uso, devono essere immersi nell'alcool denaturato od in altra sostanza disinfettante;

- nelle attività di manicure e pedicure la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone ed accuratamente disinfettata;

- dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità che la superficie rasata sia spruzzata con soluzione alcoolica al 50% o con altri appositi, idonei preparati disinfettanti;

- per spargere talco si deve fare esclusivamente uso del polverizzatore. E' proibito l'uso di piumini e dei preparati essiccatori;

- le spazzole che servono per i capelli devono essere accuratamente lavate e disinfettate dopo ogni servizio;

- tutti gli attrezzi in generi occorrenti per l'esercizio dell'attività devono essere tenuti con la massima pulizia e, ove la loro natura lo richieda, disinfettati. La disinfezione degli utensili e degli oggetti che vengono a contatto diretto con le parti cutanee del cliente come rasoi con lame monouso, forbici, pennelli e simili, può anche eseguirsi a mezzo del calore o raggi ultravioletti;

- le tinture, i fissativi e gli altri preparati dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia;

- i procedimenti di lavorazione, nei quali vengono impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive, devono essere sempre seguiti da rapide ed abbondanti aerazioni dell'ambiente;

- durante l'applicazione e l'uso di liquidi o sostanze infiammabili si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme;

- il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia ed igiene, con speciale riguardo alle mani ed alle unghie, ed indossare un abbigliamento da lavoro di colore chiaro e sempre in stato di perfetta pulizia;

- prima di iniziare ciascun servizio l'addetto stesso deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone;

- il titolare dell'autorizzazione è tenuto a segnalare al Servizio di Igiene Pubblica casi di focolai, anche sospetti, di tigna o di pediculosi dei quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua attività e di eventuali danni derivati o riferiti all'uso di tinture o di altri prodotti;

- il personale addetto all'esercizio dell'attività deve essere munito di libretto di idoneità sanitaria rilasciato dal Servizio di Igiene Pubblica che deve essere tenuto in custodia dal titolare dell'autorizzazione per essere esibito ad ogni richiesta dell'Autorità competente e sono soggetti a rinnovo annuale di validità.

12) La dichiarazione di idoneità igienico-sanitaria dei locali è richiesta oltre che per l'apertura di nuovi esercizi, per il trasferimento dell'attività in altri locali ed ogni qualvolta vengono a mutare le condizioni oggettive precedentemente accertate.

13) Per il subentro, il responsabile dell'igiene pubblica della U.S.L. accerterà caso per caso l'idoneità igienico-sanitaria dei locali.

## Titolo V Orari e Tariffe Professionali

### **ART.21**

Disciplina degli orari-calendario di apertura e chiusura



1) Gli orari giornalieri ed il calendario annuale di apertura e chiusura degli esercizi sono stabiliti dal Sindaco con propria ordinanza, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale presenti nel territorio.

2) Il titolare dell'esercizio ha facoltà, dentro gli orari giornalieri stabiliti dal Dirigente con propria ordinanza, di adottare un proprio orario che deve essere comunicato al Comune.

3) il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad esporre l'orario di apertura e chiusura in maniera ben visibile all'esterno dell'esercizio.

4) E' ammessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse, oltre i limiti di orario, unicamente per l'ultimazione delle prestazioni in corso.

5) I titolari di esercizi autorizzati per attività congiunte di barbiere e/o parrucchiere per uomo e donna, e/o estetista, e/o attività commerciali sono tenuti ad osservare un orario unico e a comunicarlo al Comune.

#### **Art. 22**

##### Tariffe professionali

1) Le tariffe praticate debbono essere esposte all'interno dell'esercizio in maniera visibile al pubblico.

#### Titolo VI Controlli e Sanzioni

#### **Art. 23**

##### Controllo

1) Il Comune accerta l'effettivo esercizio dell'attività di barbiere, parrucchiere e parrucchiere per uomo o per donna da esso autorizzata, disponendo la revoca del provvedimento autorizzatorio in caso di mancato espletamento della medesima attività.

2) Gli agenti di polizia municipale incaricati della vigilanza sull'attività di barbiere, parrucchiere e parrucchieri per uomo o donna e gli altri soggetti cui sono attribuiti per legge i poteri di accertamento possono accedere, per gli opportuni controlli, in tutti i locali in cui si svolgono le suddette attività.

#### **Art.24**

##### Sanzioni amministrative

Per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento Comunale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente.

#### Titolo VII Disposizioni transitorie e finali

#### **ART.25**

##### Provvedimenti di urgenza

1) Il Sindaco, nei casi di urgenza determinati da motivi di igiene o di sicurezza, a norma dell'art.69 D.L.P. Reg. 29 ottobre 1955, n.6 e successive modifiche ed integrazioni, contenente norme sull'ordinamento amministrativo degli enti locali della Regione Siciliana, può adottare provvedimenti d'ufficio, quali:

- la chiusura dell'esercizio;
- la sospensione dell'autorizzazione amministrativa;
- l'effettuazione di disinfezioni speciali e straordinarie e qualunque altra misura necessaria e idonea alla tutela della pubblica igiene e sanità, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni di cui all'art.24.

#### **ART. 26**

Adeguamento degli esercizi esistenti

1) I titolari di autorizzazione che già esercitano l'attività di cui al presente regolamento sono autorizzati a continuare l'esercizio dove già operano, senza ulteriori adempimenti.

2) In caso di trasferimento di sede, cessione o subentro nell'autorizzazione di altri soggetti, cambio di qualifica del titolare, di ristrutturazione dei locali, il richiedente è tenuto a presentare apposita istanza corredata dalla documentazione di cui al precedente art.9.

#### **ART. 27**

Abrogazione della normativa precedente

1) Sono abrogate le precedenti disposizioni riguardanti la materia e, in particolare il regolamento adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n.59 dell'8.09.1972.

#### **ART.28**

Entrata in vigore del regolamento

1) Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua approvazione da parte del CO.RE.CO e la pubblicazione nell'Albo pretorio del Comune di gg.15.